



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

LEGGE ANTICORRUZIONE

Legge 6 novembre 2012, n. 190

**“Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”**



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

PRESUPPOSTI DELLA LEGGE

Obblighi derivanti da convenzioni internazionali

**Rapporto della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in
tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella PA**



Rapporto della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella PA

A fronte delle cause economiche e delle cause socio-culturali della corruzione è necessaria una **POLITICA INTEGRATA** che contempra accanto al rafforzamento dei rimedi di tipo repressivo, strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni della corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione.

In tal senso la legge accoglie una accezione ampia di corruzione, che esorbita dai confini tracciati dalla fattispecie penale



Settori più esposti nei dati della Guardia di Finanza sono:

- Sanità**
- Appalti e opere pubbliche**
- Contabilità pubblica**
- Appalti di forniture beni e servizi**

Secondo l'ultimo rapporto Censis (2012) il 43% degli italiani ritiene che la crisi morale e politica e la corruzione siano la prima causa dell'attuale recessione economica



Mobilizzazione internazionale negli anni '90 e 2000:

Art. 6 e 7 Convenzione ONU contro la corruzione del 27 gennaio 1999

Art. 6 Convenzione di Merida dell'ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata con legge 116/2009

Artt. 20 e 21 Convenzione penale sulla corruzione, Strasburgo 7 gennaio 1999, ratificata con legge 110/2012

Convenzione civile sulla corruzione, Strasburgo 4 novembre 1999, ratificata con legge 112/2012



Sulla legge anticorruzione è stata posta la questione di fiducia

È costituita da 2 soli articoli, (invece dei 27 originari):

Art. 1, recante la disciplina introdotta (83 commi)

Art. 2: recante la clausola di invarianza finanziaria (2 commi)



Il provvedimento:

- a) reca misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella p.a.**

- b) introduce nel codice penale importanti modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione**



LEGGE 190/2012: interventi

- **è individuata nella CIVIT l’Autorità nazionale anticorruzione;**
- **sono disciplinati il piano nazionale anticorruzione, i piani triennali, il responsabile della prevenzione e l’organizzazione**
- **sono dettate specifiche misure volte alla trasparenza dell’attività amministrativa, compresa l’attività relativa agli appalti pubblici e al ricorso ad arbitri**
- **è dettata una più stringente disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici ed è affidata al Governo la definizione di un codice di comportamento dei pubblici dipendenti;**



LEGGE 190/2012: interventi

- **è delegato il Governo all'adozione di un testo unico in materia di Incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a seguito di condanne definitive per delitti non colposi.**
- **è prevista la tutela del pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro;**
- **elencate le attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ed è istituito presso ogni prefettura l'elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;**



LEGGE 190/2012: interventi

- **è incrementato il catalogo dei reati alla cui condanna consegue, per l'appaltatore, la risoluzione del contratto con una pubblica amministrazione;**
- **è previsto un obbligo di adeguamento per Regioni ed enti locali;**
- **è prevista una più restrittiva disciplina del “fuori ruolo” per i magistrati e gli avvocati dello Stato;**
- **è reso più incisivo il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del dipendente pubblico che ha causato un danno all’immagine della p.a.;**



LEGGE 190/2012: interventi

- **sono dettate nuove cause ostative alle candidature negli enti locali e nuovi casi di decadenza o sospensione dalla carica;**
- **sono disposte numerose modifiche al codice penale con un aumento complessivo delle pene e una significativa riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.**



La legge 190/2012 non contiene la definizione di corruzione

Il concetto di corruzione deve esser inteso in senso lato comprensivo delle situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati:

- artt. 318, 319 e 319 ter cp
- situazioni di malfunzionamento della PA a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite



Ai sensi del co. 59 dell'art. 1

**la legge 190/2012 si applica a tutte le PA
di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001**



Entro 120 gg dall'entrata in vigore della legge (28/11/2012) **intese in Conferenza unificata** per la definizione degli adempimenti, con i relativi termini, di regioni, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo per l'attuazione della legge (piano triennale, individuazione incarichi vietati, codice di comportamento)

Alle intese in Conferenza unificata sono rimessi anche gli adempimenti attuativi dei decreti legislativi previsti dalla legge per i medesimi soggetti



Il comma 59 ribadisce che le disposizioni di prevenzione della corruzione di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Con ciò si richiamano anche gli artt. 2 e 54 della Costituzione



AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE: CIVIT,
funzioni di raccordo, poteri di vigilanza e controllo

COMITATO INTERMINISTERIALE: indirizzi attraverso
linee guida

DPT FUNZIONE PUBBLICA: soggetto promotore delle
strategie



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

CIVIT

La CIVIT sostituisce l'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della PA individuato dalla legge 116/2009

Opera in piena autonomia in raccordo con altri enti e istituzioni pubbliche e il Presidente è nominato tra persone di notoria indipendenza, con esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella PA



La CIVIT:

- **Analizza le cause della corruzione e individua gli interventi di prevenzione**
- **Approva il piano nazionale anticorruzione**
- **Esprime pareri facoltativi**
- **Esercita poteri ispettivi e di vigilanza**
- **Riferisce al Parlamento**

Si avvale della Guardia di Finanza e dell'Ispettorato della funzione pubblica al fine di indagini e accertamenti



Il DPT Funzione Pubblica:

- **Promuove norma e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione**
- **Predisporre il piano nazionale anticorruzione**
- **Assicura la comunicazione tra le PA e la CIVIT**
- **Definisce i modelli standard delle informazioni e dei dati**
- **I criteri per la rotazione dei dirigenti**
- **Misure per prevenire la sovrapposizione di funzioni e cumuli di incarichi**



Il Comitato Interministeriale:

- **costituito con dpcm 16 gennaio 2013**
- **presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri**
- **composto dal Ministro della Giustizia, dal Ministro dell'Interno, dal Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione**
- **Funzioni: elabora gli indirizzi per l'elaborazione del PNA**



Il Piano Nazionale Anticorruzione :

- **è elaborato dal Dpt funzione pubblica, anche sulla base delle linee guida del Comitato interministeriale**
- **approvato dalla CIVIT**
- **contiene indicazioni per l'elaborazione dei piani triennali di prevenzione della corruzione delle PA**



Il Piano Triennale Anticorruzione è:

- **adottato dall'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno**
- **trasmesso al Dpt Funzione pubblica**
- **elaborato all'interno delle PA**

I prefetti forniscono supporto tecnico informativo su richiesta agli enti locali

In fase di prima applicazione è adottato entro il 31 marzo 2013



- individua le attività a più elevato il rischio di corruzione
- prevede per esse meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire la corruzione
- prevede obblighi di informazione al responsabile prevenzione
- monitora il rispetto dei termini dei procedimenti
- monitora i rapporti tra la PA e coloro che stipulano contratti o siano interessati a procedimenti relativi a vantaggi di qualunque genere, anche verificando relazioni di parentela o affinità
- Individua specifici obblighi di trasparenza



Il comma 16, art. 1, della legge individua le attività più esposte alla corruzione:

- **AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**
- **SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI**
- **EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**
- **CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER IL PERSONALE**



CRITERI PER LA NOMINA

- **nominato dall'organo di indirizzo politico**
- **dirigente di prima fascia**
- **negli enti locali di norma è il segretario** (funzione integrativa della competenza del segretario ai sensi dell'art. 97 del dlgs 267/2000)
- **Nomine comunicate alla CIVIT**



CRITERI PER LA NOMINA

- **dirigente in posizione di relativa stabilità**
- **eccezionale l'incarico a dirigenti ex art. 19, co. 5 bis e 6, del Dlgs 165/2001 (quindi adeguata motivazione)**
- **esclusa la nomina di dirigenti in diretta collaborazione con l'autorità di indirizzo politico**
- **evitata la nomina a dirigenti con incarico di studio e consulenza**
- **incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di incarico dirigenziale di livello generale (vincoli in materia di organici ex dl 95/2012)**
- **rimane salva la facoltà di istituire un apposto ufficio**



CRITERI PER LA NOMINA

- **possibile il ricorso a strumenti di gestione comune ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990**
- **esclusi i dirigenti destinatari di condanne e provvedimenti disciplinari**
- **necessità di comportamento integerrimo nel tempo**
- **evitare situazioni di conflitto di interessi (dirigenti di settori esposti a rischio di corruzione: uff. contratti, gestione patrimonio, procedimenti disciplinari)**
- **rotazione dell'incarico**
- **durata dell'incarico pari a quella dell'incarico al quale si somma**



Intento del legislatore è quello di concentrare in un unico soggetto le attività di prevenzione

Rimane la possibilità di articolazioni per centri di responsabilità individuando referenti per la prevenzione della corruzione

Le modalità organizzative e i raccordi con il responsabile, che rimane l'unico soggetto di riferimento, sono inserite nel piano triennale



Al responsabile della prevenzione della corruzione:

- **È attribuita la remunerazione nell'ambito della retribuzione di risultato**
- **È assicurata la formazione e aggiornamento dopo la nomina**
- **Sono garantite appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie nei limiti della disponibilità di bilancio**



FUNZIONI

- **proposta di piano della prevenzione**
- **definizione delle procedure per selezionare e formare il personale operante in settori esposti**
- **attuazione del piano**
- **proposta di modifiche al piano**
- **verifica della rotazione degli incarichi**
- **individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione sull'etica e la legalità**



TRASPARENZA

Ogni anno il responsabile della prevenzione pubblica sul sito web una relazione con i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico



In caso di commissione all'interno della PA di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione risponde per:

- **responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 165/2001**
- **responsabilità disciplinare**
- **responsabilità per danno erariale**
- **responsabilità per danno all'immagine della PA**



Fattori esimenti da responsabilità:

- **avere predisposto prima della commissione del fatto il piano**
- **aver osservato le prescrizioni dei commi 9 e 10 dell'art. 1**
- **aver vigilato sull'osservanza e il rispetto del piano**

Sanzione disciplinare:

non inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi



Il responsabile della prevenzione risponde per responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 165/2001, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, nonché per omesso controllo, sul piano disciplinare

Per i dipendenti la violazione del piano costituisce illecito disciplinare



Il responsabile della prevenzione della corruzione si raccorda:

- **con il responsabile della trasparenza**
- **con i dirigenti generali**

Riferisce all'organo di indirizzo politico



Collegamento tra il piano della prevenzione della corruzione e il piano per la trasparenza in modo da garantire la sinergia tra le misure e la coincidenza dei periodi di riferimento

Schema di D.Lgs per la trasparenza: previsto che **il programma triennale della trasparenza sia una sezione del piano di prevenzione della corruzione**

Raccordo in termini organizzativi tra il responsabile della prevenzione della corruzione e il responsabile della trasparenza e tutte le unità organizzative



Ai sensi dell'art. 16 del DLgs 165/2001 i dirigenti generali:

Co. 1 bis: concorrono alla definizione delle misure preventive e al controllo del loro rispetto;

Co. 1 ter: forniscono informazioni e formulano proposte per le attività più a rischio;

Co. 1 quater: monitorano le attività più a rischio e dispongono la rotazione del personale in caso di procedimenti penali o disciplinari per condotta corruttiva



Il responsabile in caso di fatti a rilevanza disciplinare ne da informazione al dirigente preposto all'ufficio e all'ufficio procedimenti disciplinari

In caso di fatti che danno luogo a responsabilità amministrativa presenta denuncia alla Corte dei Conti

In caso di fatti che rappresentano notizia di reato presenta denuncia alla Procura della Repubblica e da tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione



17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.



ARBITRI : art. 241, comma 1, Dlgs 163/2006

Il ricorso ad arbitri per la soluzione di controversie su diritti soggettivi relative all'esecuzione di contratti pubblici deve essere **motivatamente autorizzato** dell'organo di governo dell' amministrazione.

La clausola compromissoria o il ricorso all'arbitrato senza preventiva autorizzazione **sono nulli**.

Tali disposizioni si applicano alle controversie in cui sia parte una **società a partecipazione pubblica o da essa controllata o ad essa collegata o che comunque abbiano ad oggetto opere finanziate con risorse a carico di bilanci pubblici**



NOMINA DEGLI ARBITRI

Per la nomina di arbitri si applicano principi di pubblicità e di rotazione

Se la controversia si svolge tra due PA, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra **dirigenti pubblici**.

Se la controversia ha luogo tra una PA e un privato, l'arbitro individuato dalla PA e' scelto **preferibilmente tra i dirigenti pubblici**. Qualora non risulti possibile la nomina e' disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

La PA stabilisce, a pena di nullità della nomina, **l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale**. La differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente e' acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.



Il conflitto di interessi si ha quando esiste una contraddizione tra l'interesse pubblico e quello privato di chi amministra

«Legge 241/1990 Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi).

- 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».



L'obbligo di astensione dei funzionari sussiste “per il solo fatto che essi siano portatori di interesse personali che possano trovarsi in posizione di conflittualità o anche solo divergenza rispetto a quello generale, affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte, risultando ininfluyente che nel corso del procedimento l'organo abbia proceduto in modo imparziale. ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato”

(TAR Sicilia, Palermo, sent. 14 gennaio 2005, n. 198)



DLgs 165/2001, art. 53

co. 2. Le PA non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, non espressamente previsti da leggi oltre fonti normative o autorizzati.

co. 3-bis. Ai fini del comma 2, con **regolamenti di delegificazione** sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.



DLgs 165/2001, art. 53, co. 7 e 9

Ai fini dell'autorizzazione agli incarichi, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi

Si introduce un altro adempimento a carico delle amministrazioni pubbliche o private, cioè sia quelle di appartenenza del dipendente che quelle presso cui egli svolge l'incarico



DLgs 165/2001, art. 53, co. 11

Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi retribuiti esterni, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici

Viene meno il previgente termine del 30 aprile e si stabilisce un intervallo temporale più stringente



DLgs 165/2001, art. 53, co.16 ter

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA **non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego**, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività' della PA svolta attraverso i medesimi poteri.

- i contratti e gli incarichi in violazione di tali norme sono nulli
- e' vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PA per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



I codici di condotta sono gli strumenti più conosciuti per promuovere l'integrità del funzionario pubblico, definita come quella condizione in cui il medesimo funzionario è chiamato a compiere il proprio dovere, attuando la completa identificazione con gli obiettivi supremi dello Stato



E' sostituito l'art. 54 del Dlgs 165/2001:

- **Il Governo definisce il codice di comportamento**
- **Il codice ha il fine di assicurare: qualità dei servizi, prevenzione della corruzione, diligenza, lealtà, imparzialità, interesse pubblico**
- **Contiene una sezione dedicata ai dirigenti**
- **Divieto di accettare qualsiasi utilità connessa alle funzioni svolte**
- **La violazione del codice è fonte di responsabilità disciplinare ed è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile.**
- **Violazioni reiterate comportano il licenziamento**



I codici di comportamento delle PA:

- **integrano e specificano il codice di comportamento del Governo**
- **sono approvati con procedura partecipata e previo parere obbligatorio dell'OIV**
- **ad essi si applica la disciplina della responsabilità stabilita per il codice statale**

A tali fini, la CIVIT definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.



Obblighi delle PA inerenti i codici di comportamento:

- **i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina vigilano sull'applicazione dei codici**
- **le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi**
- **approvano i codici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 190/2012**



- 1) Disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini dei procedimenti amministrativi**

- 2) Modifica della disciplina in materia di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle PA;**

- 3) Modifica della disciplina in materia di incompatibilità tra incarichi presso la PA e incarichi pubblici elettivi**



L' Art. 54-bis Dlsg 165/2001

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, **il pubblico dipendente che denuncia all'autorità' giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.**



TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità' del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità' può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al DPT funzione pubblica dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 della legge 241/1990



NUOVA PROCEDURA ANTIMAFIA

Presso ogni prefettura e' istituito **l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori non soggetti ad infiltrazione mafiosa.**

L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività.

La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.



Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato;
- f) noli a caldo;
- g) autotrasporti per conto di terzi;
- h) guardiania dei cantieri.



La legge 190/2012 in materia penale:

- a) dispone un aumento complessivo delle pene per i reati contro la PA**
- b) modifica la disciplina dei reati contro la PA**



Al fine di potenziare l'efficacia dissuasiva delle norme incriminatrici, sono stati aumentati i minimi edittali delle pene relative a:

- **Peculato** (l'aumento rende più difficile di usufruire della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici)
- **Abuso di ufficio** (l'aumento rende possibile le misure coercitive personali)
- **Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio** (propria)
- **Corruzione in atti giudiziari**
- **Concussione**



317. Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

il reato di concussione diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all'incaricato di pubblico servizio) è circoscritto alla sola costrizione mentre non è più prevista la fattispecie per induzione, oggetto di un autonomo reato



318. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.



319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.



346-bis. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli *articoli 319 e 319-ter*, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.



2635. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.



2635. Corruzione tra privati (segue)

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'*articolo 116* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.